



COMUNE DI COSTANZANA

Corso Garibaldi, 52 – 13033 COSTANZANA

Deliberazione n.73

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Gara podistica amatoriale "An gir an t'la basa" . Erogazione di contributo a favore della ASD ATLETICA VERCELLI 1978. Provvedimenti.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore dodici e minuti zero, seduta eseguita in audio conferenza telefonica, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. OPPEZZO avv. RAFFAELLA - Sindaco	Sì
2. MASSA GIAN MATTEO - Vice Sindaco	Sì
3. CAPPÀ CLARA - Assessore	No
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dr. SCAGLIA Stefano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra OPPEZZO Avv. Raffaella – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

PREMESSO CHE :

- nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 Cost., nonché all'art.2, comma 2 del vigente Statuto comunale, è obiettivo del Comune intestato quello di sostenere e incoraggiare lo sviluppo delle attività sportive come componente di un sistema educativo e sociale, attraverso la trasmissione di valori etici quali la partecipazione, l'aggregazione, la tolleranza;
- la promozione dell'attività sportiva nel territorio, con l'obiettivo di favorire il benessere fisico e mentale, e quindi di migliorare anche la qualità della vita, sia meritevole di contribuzione attenendo ad un'attività rientrante nelle competenze istituzionali dell'Amministrazione, esercitata in via mediata e sussidiaria da soggetti terzi nell'interesse della collettività;

PRECISATO CHE :

- il Comune di Costanzana riconosce la funzione sociale allo sport, alla pratica delle attività motorie sportive e ricreative, sia sotto il profilo della formazione che della tutela della salute dei cittadini, nonché allo sviluppo delle relazioni sociali, del miglioramento degli stili di vita e della trasmissione di valori universali;
- lo sport rappresenta una scuola di vita che aiuta la socializzazione, il rispetto per il prossimo, oltre che uno strumento fondamentale nell'educazione dei ragazzi;
- l'inattività e la sedentarietà incidono negativamente sul mantenimento delle qualità fisiche e dei sani stili di vita;

DATO ATTO CHE questo ente non ha possibilità di gestire nelle proprie strutture ogni e qualsiasi genere di attività sportiva, per cui appare opportuno e utile delegare, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, tale compito ad associazioni ed enti che svolgono direttamente le attività sportive, favorendo una partecipazione generalizzata, ivi compresa quella dei più giovani (bambini e ragazzi);

CONSIDERATO CHE:

- il Comune intende intervenire finanziariamente a sostegno della manifestazione sportiva denominata "An Gir An t'la Basa", realizzata a favore della comunità costanzanese nel mese di settembre 2023, compartecipando con un contributo ordinario alle spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione della predetta manifestazione ;
- detta contribuzione non si configura in contratto di sponsorizzazione, come derivante dal combinato disposto degli artt. 1322, 1350 e 1174 c.c., in quanto rappresenta un sostegno alle iniziative di un soggetto terzo rientrante nei compiti del Comune e, conseguentemente, nell'interesse della collettività;
- l'attività svolta dalle associazioni rientrano nelle competenze dell'Ente locale e viene esercitata, in via mediata, dalle associazioni sportive piuttosto che (direttamente) da parte del Comune, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione Comunale;

STANTE CHE:

- l'ASD ATLETICA VERCELLI 1978 è dotata di uno statuto a base democratica, di propri organi ed è iscritta al Coni Italia – Federazione Italiana di atletica leggera;
- con nota del 18/11/2023 fatta pervenire al protocollo comunale (prot. n. 3911.4.2. del 20/11/2023) dal Presidente/ Legale rappresentante dell'ASD ATLETICA VERCELLI 1978, è stato trasmesso il riepilogo delle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione sportiva in commento;
- l'attività svolta dall'ASD ATLETICA VERCELLI 1978 è finalizzata al sano impiego del tempo libero in un processo di aggregazione sociale, in particolare per i giovani, per cui è meritevole di riconoscimento e di sostegno, anche di natura economica ;
- l'Amministrazione comunale ha ritenuto meritevole di promozione e di contribuzione l'iniziativa dell'ASD ATLETICA VERCELLI 1978, trattandosi di attività di grande rilievo sociale, svolta

nell'interesse dell'intera collettività e rientranti tra i compiti istituzionali di questo Ente (quali attività di promozione e sviluppo del settore sociale e sportivo) esercitate in via mediata e sussidiaria da soggetti terzi ;

RICONOSCIUTO, inoltre, un consolidato orientamento giurisprudenziale teso ad attenuare gli effetti dei divieti introdotti dall'art. 6, commi 8 e 9, L.122/2010 alla possibilità degli enti locali di intervenire finanziariamente a sostegno di attività rilevanti per il territorio, a condizione che ciò da un lato sia qualificabile come utile sulla base degli elementi di valutazione indicati di seguito e, dall'altro, che non si limiti ad una mera pubblicizzazione dell'immagine dell'Ente;

VISTI E RICHIAMATI alcuni pareri relativi all'effettiva portata dei divieti di cui all'art. 6, comma 9, L.122/200, emessi da parte di alcune Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti :

- **Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte delibera n 46/2011/SRCPIE/par del 13/04/2011**: “ ... il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 deve ritenersi dunque operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività. Questa lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche ... “;

- **Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Lombardia , delibera n. 1075 del 20 Dicembre 2010** : “ ... ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post D.L. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. ... ”;

- **Corte dei Conti - Sezione di Controllo per il Piemonte , delibera n. 379 del 7 novembre 2013** : “ ... le associazioni che svolgono attività a favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge, applicandosi quest'ultimo nel solo caso di attività prestante direttamente alla PA ... “ ;

- **Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Lombardia , delibera 226/2013/PAR del 21/05/2013** : “ ... i Comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta Amministrazione, possono deliberare contributi a favore di Enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini ... restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio ... “;

- **Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per le Marche , Delibera n. 133 del 4 dicembre 2014** : “ ... non esistono preclusioni alla possibilità da parte di un Comune di erogare contributi annui per gli oneri di gestione, a sostegno dell'attività sportiva giovanile, a Società sportive dilettantistiche, affidatarie della gestione di impianti sportivi di proprietà comunale, ai sensi dell'art. 90, comma 25, L. 289/02, a seguito di stipula di convenzione che garantisce l'utilizzo della struttura in funzione delle esigenze della collettività locale, per tutta la durata della convenzione stessa, se l'attività svolta ha come destinataria immediata la collettività locale e non l'Amministrazione ... “ ;

PRESO ATTO CHE:

- l'organizzazione diretta da parte del Comune di iniziative ed attività di promozione sportiva, come quelle organizzate dalla ASD ATLETICA VERCELLI 1978 comporterebbe un significativo esborso economico, ed impegno organizzativo, cui l'Amministrazione comunale non è in grado di far fronte;
- l'attività svolta dalla ASD ATLETICA VERCELLI 1978 ha come destinataria immediata la collettività locale e non, invece, l'Amministrazione comunale ;

VISTI E RICHIAMATI :

- l'art. 60, D.P.R. n. 616/1977 che attribuisce ai comuni, in combinato disposto con l'art. 118, comma 1, Cost., le funzioni amministrative in materia, tra l'altro, di promozione di attività ricreative e sportive, comprendendovi quindi gli interventi organizzati dagli Enti per tali finalità, quale quella considerata;
- l'art.13, D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;

EVIDENZIATO CHE :

- l'attività spesa dalla ASD ATLETICA VERCELLI 1978 sopraindicata è sussidiaria alle attività dovute dall'Ente in relazione al sopracitato articolo 60, DPR 616/77, dato che, altrimenti, avrebbe dovuto essere lo stesso Comune ad occuparsene personalmente;
- la scelta di un intervento sussidiario dei privati è certamente volta a rendere efficace, efficiente ed economico il servizio reso, dato che il particolare apporto di personale specializzato e volontario all'iniziativa intrapresa evita un ulteriore esborso per l'Ente e si sfrutta la peculiare capacità dell'associazionismo, per le sue finalità tipiche, di aggregazione dei giovani ed anziani, coinvolgendoli nelle attività considerate;

CONSIDERATO che, l'assegnazione del contributo in oggetto è possibile, sulla base dei seguenti presupposti di diritto e di fatto :

- si è trattato di un'iniziativa da parte dell'ASD ATLETICA VERCELLI 1978 , riconducibile alla sussidiarietà orizzontale, essendo un'attività posta in essere per estendere i servizi e le funzioni di interesse generale di competenza del Comune;
- si è trattato di un'iniziativa riguardante un'attività utile alla promozione dello sport, rientrante nelle competenze del Comune, oltre che nel programma amministrativo dell'Ente;
- si è trattato di un'iniziativa di interesse generale, dal momento che la stessa ha assunto anche una valenza promozionale del Comune e del suo territorio e, pertanto, di pubblico interesse;
- si è trattato di un'iniziativa mirata a realizzare le finalità istituzionali dell'ente locale, come disciplinate dallo Statuto comunale;

PRESO ATTO che, l'assegnazione del contributo in oggetto è in ogni caso rispettosa dei principi di :

- efficacia: in quanto ottiene il concreto risultato, come sopra descritto, di raggiungere obiettivi programmatici dell'Amministrazione quali valorizzare il Comune di Costanzana ed il suo territorio ;
- efficienza: in quanto permette di incrementare il livello di promozione di un turismo consapevole,

accessibile e sostenibile ;

· economicità: in quanto se l'iniziativa fosse stata svolta dal comune direttamente, il costo sarebbe certamente stato superiore al contributo erogabile di €. **614,00** proposto dall'Amministrazione Comunale;

RICHIAMATO anche l'art.12, L.241/1990 che, relativamente ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, recita:

"1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione daparte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. ";

VISTO l'art.1 del regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, enti pubblici e privati (Legge 7.8.1990n.241);

RICONOSCIUTA della propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti dell'art.48, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI :

- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 60, D.P.R. n. 616/1977;
- l'art.13, D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la L.241/1990 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art, 12 ;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 13 ;
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. ;
- l'art.6, commi 8 e 9, L.122/2010

Visti i pareri favorevoli dei Responsabile dei Servizi competenti;

PROPONE

1. DI APPROVARE quanto esposto in narrativa che, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ne costituisce idoneo supporto motivazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, L.241/1990 e ss.mm.ii. ;
2. DI AUTORIZZARE l'erogazione di un contributo pari ad € **614,00**, formulando idoneo atto di indirizzo al competente responsabile di servizio per la costituzione dell'impegno di spesa, e successiva liquidazione del contributo;
3. DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267: "Parere favorevole, sotto il profilo tecnico"

Il Responsabile del Servizio

Scaglia dr. Stefano
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione corredata del parere art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che qui si intende espressamente riportato;

Con voti unanimi favorevoli.

DELIBERA

di accogliere ed approvare la su riferita proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta del Sindaco, la Giunta Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con voti unanimi favorevoli, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Oppezzo Avv. Raffaella

Il Segretario Comunale
Scaglia Dr. Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 – Art. 32, commi 1e 5, della L. 18/06/2009, n° 69)

N del Registro Pubblicazioni

Si certifica che copia informatica della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Costanzana, li 31/01/2024

Il Segretario Comunale
Scaglia Dr. Stefano

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)

Si dà atto che della presente deliberazione viene data comunicazione – oggi _____
giorno della pubblicazione – ai capigruppo consiliari.

Il Segretario Comunale
Scaglia Dr. Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge, non avendo riportato, nei primi dieci giorni del periodo di pubblicazione sopra indicato, denunce per vizi di legittimità o di competenza.

Costanzana, li _____

Il Segretario Comunale